

del 16 gennaio 2023



PREMATURAMENTE
Associazione di Promozione Sociale



STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "**Prematuramente APS**", assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via C. Scalzi n. 20, nel comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché di tutte le loro successive modificazioni ed evoluzioni.

L'assemblea ratifica l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto deliberato dall'organo amministrativo per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare per fornire ogni tipo di supporto alle famiglie dei bambini ricoverati nelle Terapie Intensive Neonatali e Patologie Neonatali della Regione Veneto, con facoltà di estendere la propria operatività futura anche ad altre aree, anche all'estero.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, possono essere ricomprese nelle seguenti lettere dell'art. 5, comma 1 del citato Decreto:

- lettera a): attività dei servizi sociali ed assistenza alle persone con disabilità;
- lettera d): attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Soprattutto lettera i): attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

in quanto finalizzate alla tutela, sotto ogni forma, dei neonati ricoverati nelle Terapie intensive del Veneto, dei genitori e delle famiglie dei medesimi, nonché al sostegno dei reparti ospedalieri che li ospitano.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Aiutare le famiglie, quali nucleo fondamentale della società, ad affrontare la situazione imprevista, difficile ed estremamente delicata della Terapia Intensiva Neonatale.
- Fornire supporto psicologico ed organizzativo concreto alle famiglie durante il ricovero pre-parto e post-parto della madre, nonché durante il ricovero del bambino.
- Promuovere ogni tipo di iniziativa e comportamento atti a migliorare l'assistenza, il recupero e la cura dei neonati ricoverati presso la Terapia intensiva Neonatale.
- Promuovere iniziative, informazione e dialogo a sostegno delle famiglie con bimbi nati pretermine e la tutela dei genitori di tali bambini, anche dopo la dimissione e durante la crescita del bambino.
- Favorire, stimolare e supportare: la ricerca sanitaria su ogni aspetto che riguarda i neonati pre-termine, la formazione del personale specialistico, sanitario e non, che opera in ambiti che possono favorire le condizioni di cura, assistenza e follow-up dei nati pre-termine, l'informazione in generale sui problemi riguardanti le nascite pre-termine.

L'associazione potrà svolgere, a norma delle leggi vigenti, anche attività diverse da quelle sopra elencate, accessorie secondarie e strumentali a quelle istituzionali, nei confronti dei propri associati e di terzi, nel rispetto dei limiti delle leggi in materia vigenti. La individuazione delle attività è operata da parte dell'organo di amministrazione e può includere la partecipazione ad associazioni, fondazioni, cooperative, società, consorzi, istituzioni ed enti in generale che abbiano finalità che possano concorrere al raggiungimento degli scopi statuari.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni attualmente vigenti.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e gli scopi e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Il numero degli associati è illimitato ma non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del

minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico nazionale ed integrarne il numero entro un anno.

Possono essere associati anche i minori di anni 18.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. E' valida qualsiasi forma di domanda che consenta all'interessato di darne prova. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (o altro eventuale organo a ciò preposto, eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, che, tuttavia, non libera l'associato dagli impegni precedentemente assunti. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati hanno pari diritti e pari doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee ed esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 17;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati così come aggiornato al giorno della convocazione ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili, ai sensi della legge al momento in vigore.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- Contribuire responsabilmente al funzionamento dell'Associazione, prendendo parte alla programmazione ed alla conseguente attività;
- Comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti e di ogni altro dato di interesse per l'Associazione, dovendosi, in caso diverso, ritenere validi i dati conosciuti dall'ente.

Gli associati minori di anni 18 possono partecipare alle attività dell'Associazione ed hanno diritto di voto per il tramite di chi esercita la potestà genitoriale. Fino al compimento della maggiore età non possono invece concorrere e ricoprire cariche amministrative.

ART. 8

(Volontari - attività di volontariato e personale retribuito)

L'Associazione opera avvalendosi, prevalentemente, dell'attività dei soci volontari, che svolgono la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi di legge e con i limiti ivi previsti, l'Associazione può avvalersi di personale retribuito, assumendo lavoratori dipendenti o avvalendosi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati purché non Volontari, disciplinando i relativi rapporti in base alla normativa in vigore applicabile e, in subordine, da apposito regolamento eventualmente adottato dall'associazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto, su proposta dell'organo di amministrazione, previa contestazione per iscritto degli addebiti mossi ed ascolto dell'interessato, con facoltà di replica e modalità atte a garantire il contraddittorio. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (al verificarsi degli obblighi di legge)
- Organo di revisione (al verificarsi degli obblighi di legge)

L'organo di amministrazione ed il Presidente sono rinnovati ogni tre anni ed i loro componenti possono essere rieletti.

Qualora nel corso del mandato si verificasse la sostituzione di uno o più componenti dei singoli organi sociali, ciascun sostituto rimane in carica sino a scadenza del mandato dell'organo originario.

La cessazione delle cariche dei componenti degli Organi Sociali ha effetto a partire dall'elezione o nomina dei nuovi componenti.

ART. 11
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti nell'apposito libro ed in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni di calendario prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno della prima. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, indirizzata al recapito risultante dal libro degli associati, oppure mediante avviso pubblicato sul sito dell'associazione e presso la sede.

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio. Negli altri casi, su convocazione del Presidente, su richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone, quivi incluse le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali. Su richiesta motivata di almeno un decimo dei presenti o rappresentati, è data facoltà di deliberare a scrutinio segreto.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12
(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Validità delle Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa la partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione con la presenza di un terzo più uno degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 14
(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere

revocato, per gravi motivi e con motivazione.

E' composto da un numero di tre o cinque membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Nel caso in cui uno o più componenti dell'organo di amministrazione cessino o decadano dall'incarico, l'organo medesimo provvede alla loro sostituzione tenendo conto degli ultimi candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora venga a mancare la maggioranza dell'organo di amministrazione, entro 30 giorni l'Assemblea dovrà nominare un nuovo organo amministrativo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Qualora il consiglio direttivo sia composto da soli tre membri, esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. E' ammessa la partecipazione alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

L'organo di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

Si applica l'art. 2382 del codice civile e, al conflitto di interessi degli amministratori, l'articolo 2475-ter del codice civile.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea ed ha potere di rappresentanza generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione può predisporre regole specifiche per il funzionamento dell'Associazione, anche predisponendo, ove opportuno, appositi regolamenti da sottoporre a ratifica dell'assemblea, ha facoltà di deliberare la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati e di deliberare l'istituzione o di avvalersi di organi consultivi e/o tecnico scientifici la cui costituzione, composizione e funzionamento possono essere indicati in apposito regolamento.

ART. 15 (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e compie gli atti che la impegnano verso l'esterno, presiede l'organo di amministrazione e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e l'organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di Assemblea e organo amministrativo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16

(Organo di controllo e Organo di Revisione dei conti)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dalla Legge ed, una volta nominato, esercita tutte le funzioni ad esso attribuite dalla Legge.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dalla normativa di volta in volta vigente, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- 1) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- 4) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 18

(Risorse economiche e Beni)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- A. quote associative;
- B. contributi pubblici e privati;
- C. donazioni e lasciti testamentari;
- D. rendite patrimoniali;
- E. attività di raccolta fondi;
- F. rimborsi da convenzioni;
- G. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts.
- H. ogni altra entrata ammessa ai sensi della legge vigente.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili

ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20

(Bilancio e Bilancio sociale)

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi di Legge e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Bilancio sociale è redatto e pubblicato nei casi e modi previsti dalla normativa applicabile in vigore.

ART. 21

(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi della normativa in vigore.

ART. 22

(Responsabilità ed assicurazione dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'associazione stessa.

ART. 23
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione e scioglimento, deliberato a norma di statuto, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dalla Legge e previo parere espresso dall'Ufficio del RUNTS.

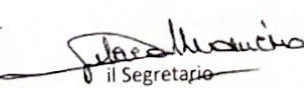
ART. 24
(Clausola arbitrale)

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, o tra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione, riguardante ogni aspetto del presente statuto, sarà decisa con arbitrato gestito secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona, con nomina di un arbitro unico che deciderà secondo equità.

ART. 25
(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal D. Lgs. n. 117.2017 e dalle altre leggi vigenti in materia.

Aggiornato il 10.01.2023

 il Presidente  il Segretario



del
16 gennaio 2023


prematuramente
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

PROTOCOLLO
N° 05/23 VAS

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA dell'ASSOCIAZIONE PREMATURAMENTE APS

II CONVOCAZIONE

Nella data 10 gennaio 2023, alle ore 21.00, tramite sito Prematuramente.com, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione di promozione sociale Prematuramente APS, come da avviso inviato agli associati in data 24.12.22 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica Statuto APS;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente ad interim procede con la verifica delle presenze.

Soci presenti:

- **nr. 5 membri del Consiglio Direttivo:** Giorgia Salaorni, Silvia Lodovichetti, Alessia Pesente, Federica Maniezzo e Tiffany Grana;

- **nr. 20 soci:** Angelo Buonarota, Azzurra Agresti, Carlotta Zanolì, Cecilia Lonardi, Damiano Guberni, Davide Zerbato, Demis Barbin, Emanuele Franzoni, Fabrizio Ridi (delega Zerbato), Filippo Ridi (delega Zerbato), Gabriella Girardi (delega Agresti), Iliara Zoccatelli, Jennifer Weis, Laura Bocchi, Maria Paola Cattani, Nicoletta Segà, Orietta Aloisi, Rosanna Marangoni, Rossana Morzenti (delega Cattani), Salina Frison.

Soci assenti: nr. 6

Totale presenze: n. 25 su 32 iscritti (78,10%).

Il Presidente ad interim rileva che la presente Assemblea Straordinaria dei Soci è stata convocata con adeguato preavviso in data 24.12.22 e che la I Convocazione è andata deserta alle ore 07.30 del medesimo giorno, ne da lettura del verbale e viene approvato.

In II Convocazione la presente Assemblea Straordinaria è da ritenersi validamente costituita in quanto con la partecipazione di nr. 25 associati su 32 totali il requisito previsto del 50%+1 degli iscritti a socio è stato soddisfatto.

La presente assemblea si svolge in modalità online, con sezione dedicata (riservata) sul sito internet dell'APS a disposizione dei soci per l'inserimento della presenza e la trattazione dei punti di cui all'ODG, dalle ore 21.00 alle ore 22.00 del medesimo giorno.

Punto 1) Modifiche allo Statuto

Con email del 06.01.23 e successiva del 09.01.23 i Soci sono stati invitati a visionare in anteprima sul sito APS le modifiche allo Statuto, pertanto si procede subito alle votazioni anonime.



Alle ore 22,00 chiuse le votazioni sul Sito il Consiglio Direttivo si riunisce in modalità skype ed il Presidente ad interim procede con la lettura delle votazioni.

Si riporta a seguire l'estratto sintetico; il dettaglio viene allegato al presente verbale.

ARTICOLO	Voti Favorevoli	Voti Non Favorevoli	Astenuti	No diritto voto (membro CD)
Art. 14 - Organo di Amministrazione (rimozione cooptazione - rif. Nota 18244/21)	20	0	0	5
Art. 6 - Ammissione Soci (regolamentazione soci minorenni)	20	0	0	5
Art. 7 - Diritti e Doveri Soci (regolamentazione soci minorenni)	20	0	0	5
Art. 10 - Organo Sociali (rimozione limiti mandati)	20	0	0	5
Art. 13 - Validità Assemblea (modifica quorum per ass. straord)	20	0	0	5
Art. 13 - Validità Assemblea (assegnazione deleghe)	20	0	0	5
Art. 14 - Organo di Amministrazione (rimozione limiti per essere nel CdA)	18	0	2	5
Art. 14 - Organo di Amministrazione (limiti mandati)	20	0	0	5

La modalità telematica prevede uno spazio riservato per esprimere eventuali note e commenti alle votazioni; non emerge nulla da segnalare.

Si dichiara che tutte le modifiche proposte sono state approvate dai Soci con la maggioranza dei voti, si procede pertanto alla modifica dello Statuto.

Lo stesso sarà depositato unitamente al presente verbale il giorno 16 Gennaio presso l'Agenzia delle Entrate.

A deposito avvenuto seguirà la trasmissione all'Ufficio Regionale di competenza per completare la pratica di trasmigrazione al RUNTS.

Punto 2) Varie ed eventuali

Ratifica del Consiglio Direttivo

Si ratifica a questa Assemblea che in data 03 Gennaio 2023 il Presidente Tiffany Grana, per motivi personali, ha presentato le proprie dimissioni dal ruolo di Presidente di questa APS e contestualmente ha espresso la volontà di continuare a far parte dell'Organo di Amministrazione.

Il Consiglio Direttivo, convocato con urgenza per il 4 gennaio in modalità online, ha quindi provveduto a riassegnare le cariche nel seguente modo:

- Presidente Giorgia Salaorni (ex segretario, in carica dal 2018 e socio-fondatore)
- Vice Presidente Silvia Lodovichetti (riconfermato)
- Tesoriere Alessia Pesente (riconfermato)
- Segretario Federica Maniezzo (ex consigliere)
- Consigliere Tiffany Grana (ex presidente)

Si procede con lo spoglio delle votazioni: voti favorevoli nr. 20, voti non favorevoli nr. 0, voti astenuti nr. 0, senza diritto di voto (membro CD) nr. 5.

Constatata la maggioranza dei voti favorevoli, il Consiglio Direttivo risulta approvato; si conferma il ruolo di Presidente e Legale Rappresentante dell'Ass. Prematuramente al socio Salaorni Giorgia.

L'organo di amministrazione così costituito resterà in carica fino al termine del presente mandato, triennio 2021-2023.

Rinnovo quote sociali

Si ricorda a tutti i presenti che l'adesione a socio è valida dal 01 gennaio al 31 dicembre. Il rinnovo è formalizzato con il versamento della quota sociale pari ad Euro 10,00/l'anno mediante bonifico bancario.

In caso di variazione dei dati personali e/o di contatto è necessario dare avviso a questa APS ricompilando il modulo di adesione e, se necessario, inviando il documento di identità aggiornato.

Assemblea Ordinaria dei Soci

Con la medesima modalità di voto (sul sito APS), viene chiesto agli Associati di esprimere una o più preferenze in previsione del prossimo appuntamento di questa Assemblea, prevista in Ordinaria per l'approvazione del Bilancio 2022 e la programmazione dell'anno in corso.

Si riportano le scelte in ordine di gradimento: "in settimana serale-online", "sabato pomeriggio-presenza", "sabato pomeriggio-online", "indifferente" e, infine, "in settimana serale-presenza".

Tenuto conto della maggioranza l'Assemblea Ordinaria dei Soci è fissata per il giorno martedì 7 marzo 2023 ore 21,00 in modalità online, mediante collegamento Skype con gli Associati e votazione anonima sul sito dell'APS. La convocazione sarà inviata con adeguato preavviso secondo quanto previsto dallo Statuto.

Esaurito così l'ODG e null'altro essendoci da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea Straordinaria alle ore 23.15 del medesimo giorno, dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Verona, 10 gennaio 2023

Il Segretario

Il Presidente

REG

T.S.

TOTALE

Regio all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA
a data del timbro a calendario posto a lato
Atti Privati Serie 3 N.
Liquidati €

143
Totale Verifica
obbligatoria
11/2/2023

per il Direttore
Il Funzionario incaricato
Enzo Lonzi

ALLEGATO - VERBALE II CONV.

Si riportano nel dettaglio tutte le modifiche proposte a questa Assemblea così come presentate in sede di II Convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 10.01.23.

ART. 14 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (rif. nota nr. 18244/2021)

Vecchia Versione:

Nel caso in cui uno o più componenti dell'organo di amministrazione cessino o decadano dall'incarico, l'organo medesimo provvede alla loro sostituzione, mediante cooptazione, tenendo conto degli ultimi candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, o, in mancanza, scegliendo tra gli associati, secondo modalità che saranno stabilite a maggioranza dai consiglieri, se non stabilito da un Regolamento interno. Qualora venga a mancare la maggioranza dell'organo di amministrazione, entro 30 giorni l'Assemblea dovrà nominare un nuovo organo amministrativo.

Nuova Versione:

Nel caso in cui uno o più componenti dell'organo di amministrazione cessino o decadano dall'incarico, l'organo medesimo provvede alla loro sostituzione, tenendo conto degli ultimi candidati non eletti che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Qualora venga a mancare la maggioranza dell'organo di amministrazione, entro 30 giorni l'Assemblea dovrà nominare un nuovo organo amministrativo.

Spiegazione:

Tenuto conto che i Soci di una APS hanno tutti gli stessi diritti e doveri, con la nota di cui sopra viene indicata come "non democratica" la "cooptazione", cioè che i membri già in carica scelgano il nuovo membro dell'organo di amministrazione direttamente tra i soci; è invece democratico che venga scelto il primo Socio escluso dalle precedenti elezioni oppure, in mancanza, che venga indetta una nuova assemblea per elezione.

ART. 6 - AMMISSIONE

Aggiungere:

Sono ammessi a Soci anche i minori di anni 18.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Aggiungere:

Gli associati minori di anni 18 possono partecipare alle attività dell'Associazione ed hanno diritto di voto per il tramite di chi esercita la potestà genitoriale. Fino al compimento della maggiore età non possono invece concorrere e ricoprire cariche amministrative.

ART. 13 - VALIDITA' ASSEMBLEA

Modifica 1)

Vecchia Versione:

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza del 50%+1 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Nuova Versione:

L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto in I^a Convocazione con la presenza del 50%+1 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti ed in II^a Convocazione con la presenza di 1/3+1 degli associati e con decisione deliberata dalla maggioranza dei presenti.

Modifica 2)

Vecchia Versione:

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. Ai componenti dell'organo amministrativo non può essere rilasciata delega.

Nuova Versione.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

ART. 14 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE

Modifica 1)

Togliere:

Non può fare parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione il personale medico e sanitario comunque operante nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, anche qualora si tratti di aderenti all'Associazione.

Spiegazione:

Come per la modifica di cui sopra, questa clausola va contro i diritti di un Socio (tutti hanno gli stessi diritti, non ci devono essere e non ci sono privilegi e meriti).

Modifica 2)

Vecchia versione:

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati.

Nuova versione:

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 15 - ORGANI SOCIALI

Vecchia Versione:

L'organo di amministrazione ed i Presidenti sono rinnovati ogni tre anni ed i loro componenti possono essere rieletti sino a tre mandati consecutivi.

Nuova Versione:

L'organo di amministrazione ed i Presidenti sono rinnovati ogni tre anni ed i loro componenti possono essere rieletti.



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
PREMATURAMENTE**

I CONVOCAZIONE DESERTA

Nella data 10 Gennaio 2023, alle ore 07.30, tramite collegamento online sul sito Prematuramente.com, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione di promozione sociale Prematuramente APS, come da avviso inviato agli associati in data 24.12.22 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica Statuto APS;
- 2) varie ed eventuali.

Il Presidente ad interim rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante comunicazione inviata ai soci a mezzo mail in data 24.12.2022.

Trascorsa oltre mezz'ora dall'orario stabilito nell'avviso di convocazione sono presenti n° 1 soci su n° 32 soci iscritti all'Associazione ed il Presidente ad interim rileva che il numero dei soci presenti non raggiunge quello richiesto dallo statuto per la validità delle assemblee in prima convocazione.

Dichiara pertanto che l'assemblea non è validamente costituita al fine di deliberare su quanto posto all'ordine del giorno; dichiara altresì che l'assemblea è andata deserta.

L'Assemblea è rinviata alla II Convocazione già fissata nella data odierna alle ore 21.00 con la medesima modalità.

Il Presidente ad interim dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 07.30 dello stesso giorno.

Del presente verbale verrà data lettura e approvazione in sede di II convocazione.

Data 10/01/2023

Il Segretario

Il Presidente

